



## Comune di Esino Lario

Provincia di Lecco

### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 22 DEL 10-08-2021

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021: MODIFICA/INTEGRAZIONI**

L'anno **duemilaventuno** addì **dieci** del mese di **Agosto**, alle ore **18:30**, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **straordinaria** e in seduta di prima convocazione il Consiglio Comunale in modalità telematica da remoto attraverso l'applicativo "Zoom" tenuto conto della vigente normativa in materia di contrasto al rischio di contagio da Covid-19.

Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente.

Si dà atto:

- che il collegamento telematico garantisce il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze;
- che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione.

Il collegamento telematico assicura qualità di collegamento da remoto sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, pertanto si procede al suo regolare svolgimento.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
PENSA PIETRO	X	
VIGLIENGI FABIO EMILIO	X	
NASAZZI BRUNA	X	
NASAZZI NICOLA	X	
DELL'ERA MAURA	X	
MATTARELLI ACHILLE CESARE	X	
BARINDELLI PIER CARLO	X	

Componente	Presente	Assente
MELLERA VALENTINA	X	
MAGNI MANUELA	X	
BEGHETTO PIERLUIGI	X	
FRESCHI CLAUDIO	X	

Numero totale PRESENTI: 11 – ASSENTI: 0

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PIETRO PENSA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021: MODIFICA/INTEGRAZIONI.**

*Il Sindaco illustra la proposta.*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che:

- l'art. 52, D.Lgs. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 1, c. 639, L. 147/2013, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, c. 738, L. 160/2019, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

**visto** l'art. 1, c. 682, L. 147/2013, succitata, e in particolare:

- il comma 682, che così recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- per quanto di interesse, i commi da 641 a 703;
- il comma 659, ai sensi del quale *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;
- il comma 702, il quale fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52, D.Lgs. 446/1997;

**visto** l'art. 53, c. 16, L. 388/2000, il quale prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché*

*entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

**visto** l'art. 13, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e in particolare:

- il comma 15, secondo cui *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- il comma 15-ter, a mente del quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

**visto** il D.Lgs. 152/2006, recante *“Norme in materia ambientale”*, come modificato e integrato dal D.Lgs. 116/2020, avente a oggetto *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;

**ritenuto** di adeguare il predetto Regolamento in conformità alla novellata disciplina normativa di cui sopra;

**visto** il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 25.8.2014;

**esaminato** lo schema di Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), recante revisioni, modifiche e integrazioni rispetto al tessuto normativo del predetto Regolamento, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**dato atto** che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, si applicano le norme statali vigenti in materia di TARI;

**acquisito** il parere favorevole dell'Organo di revisione Economico-finanziaria, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), punto 7, D.Lgs. 267/2000;

**acquisito** il parere di regolarità tecnica e contabile reso dalla Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

**ritenuto** necessario e opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della propria potestà regolamentare, procedere alla revisione del Regolamento del TARI al fine di rendere l'applicazione di detto tributo confacente alle realtà economica, sociale e ambientale, presenti in questo Comune;

**vista** la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

**vista** la L. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

**visto** il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

**visto** il D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

**visto** lo Statuto Comunale;

all'unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

- 1) di richiamare e approvare, ai sensi dell'art. 3, L. 241/1990, le motivazioni in fatto e in diritto della presente deliberazione, come espresso in narrativa, quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare il Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 34 articoli, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di provvedere a inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, c. 3, D.Lgs. 360/1998.

Successivamente, con separata e unanime votazione, attesa la tempistica di legge e pertanto riscontrati i contrassegni dell'urgenza, il Consiglio Comunale, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione n. 22 del 10-08-2021

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
**PIETRO PENSA**

Il Segretario  
**CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii.

Il Segretario  
**CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI**